Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 15 settembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1943.
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Milano sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 7 agosto 1943 e il 31 dicembre 1943, salvo quanto è disposto con l'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata dei ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti, sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 1° settembre 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2891)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1943.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nei Comuni della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

In tutti i Comuni della provincia di Cosenza sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio, per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 31 luglio 1943 e il 31 dicembre 1943, salvo quanto è disposto con l'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata dei ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti, sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 5 settembre 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2892)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1943.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nei comuni di Portici, Resina e Torre del Greco, in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di Portici, Resina e Torre del Greco, in provincia di Napoli, sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio, per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 31 luglio 1943 e il 31 dicembre 1943, salvo quanto è disposto con l'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata dei ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti, sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 7 settembre 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2893)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 790 del 28 agosto 1943 relativo al prezzo del carbone da provvista per rifornimento navi.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 549 del 17 novembre 1942, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 790 del 28 agosto c. a., ha stabilito come appresso i prezzi del carbone da provvista, per rifornimento navi, estero e nazionale per merce resa franco carbonili.

PORTI	PREZZI		
	Carbone estero	Carbone Arsa	Carbone Sulcis
Ancona	375	370	—
Arsia	—	270	—
Bari	360	355	—
Brindisi	360	355	—
Cagliari	360	—	350
Civitavecchia	360	—	350
Genova	340	—	330
La Spezia	340	—	330
Livorno	340	—	330
Messina	360	—	350
Napoli	340	—	330
Reggio Calabria	360	355	350
Savona	340	—	330
Sant'Antioco	—	—	290
Trieste	360	355	—
Venezia	360	355	—

Annotazioni.

Il carbone da provvista per le navi è esente da imposta generale sull'entrata (R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2).

I prezzi a fianco indicati sono per consegna franco carbonili e comprendono tutte le manipolazioni normali ma non comprendono le eventuali tasse di registrazione al fisco e s'intendono per pagamenti non oltre i 60 giorni.

Sono ammessi i seguenti soprapprezzi da specificare a parte, sulla medesima fattura, e le spese supplementari stabilite dall'Ufficio del lavoro portuale:

a) rifornimento delle navi che si trovano fuori dell'ambito del porto;

b) rifornimenti effettuati in giorni festivi;

c) rifornimenti effettuati fuori orario normale di lavoro;

d) rifornimenti inferiori alle 10 tonn., extra L. 20 per tonnellata;

e) rifornimenti a navi che per speciale ubicazione dei carbonili hanno bisogno di un supplemento di manipolazione;

f) per crivellatura di carbone espressamente richiesta.

(2875)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.